

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 10251/2026
Roma, lì, 17/03/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Ercole Aprile	- Presidente -	Sent. n. sez. 425/2026
Riccardo Amoroso		UP – 11/03/2026
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli		R.G.N. 41397/2025
Giuseppe Biondi	- Relatore -	
Mariella Ianniciello		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

██████████ nato a ██████████ il ██████████

avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte di appello di Bari

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Biondi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'avv. ██████████ del foro di Bari, in difesa
della parte civile ██████████ che ha chiesto di confermare l'affermazione di
penale responsabilità dell'imputato e le statuizioni civili, con condanna alle spese
del procedimento;
letta la memoria di replica alle conclusioni del P.G., tramessa dall'avv. ██████████
██████████ del foro di Bari, difensore di ██████████ che ha chiesto il rigetto delle
conclusioni del P.G. e l'accoglimento del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 23 gennaio 2025, confermava la sentenza del Tribunale di Bari del 18 gennaio 2023, appellata da [REDACTED] che lo aveva condannato alla pena di cinque mesi di reclusione ed euro 500,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81, 570 e 570-*bis* cod. pen., nonché al risarcimento del danno, quantificato in euro 10.950,00, in favore della parte civile, oltre spese, subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.

3. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [REDACTED] è stato proposto dal suo difensore di fiducia ricorso con il quale si prospetta un unico motivo: si lamenta vizio di motivazione in ordine all'apposizione della condizione rispetto al beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente aveva documentato in vario modo la sua condizione di indigenza economica. Aveva formulato specifico motivo di appello, chiedendo che fosse eliminata la condizione apposta al beneficio della sospensione condizionale della pena, costituita dal pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. Tuttavia, la Corte aveva confermato la statuizione con motivazione meramente apparente, senza neppure temere conto della circostanza che l'imputato risultava ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

4. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e hanno depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, conclusioni scritte il difensore della parte civile, e memoria il difensore dell'imputato, concludendo tutti come in epigrafe riportato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Come è noto, il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato (da ultimo Sez. 6, n. 33680 del 23/09/2025, Rv. 288722-01), e ciò particolarmente qualora siano stati adottati dall'imputato, o emergano dagli atti, elementi concreti che possano far dubitare della sua capacità economica (Sez. 5, n. 39788 del 29/10/2025, Rv.



289070-01: nella specie, la Corte ha censurato la decisione della corte territoriale che aveva omesso di motivare riguardo alla possibilità dell'imputato di adempiere al pagamento del risarcimento del danno liquidato, nonostante la documentata ammissione dello stesso al patrocinio a spese dello Stato).

3. Nel caso in esame, il ricorrente aveva addotto alcuni elementi a sostegno del motivo di impugnazione con il quale sosteneva di non essere nelle condizioni economiche di effettuare il versamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno al fine di beneficiare della disposta sospensione condizionale della pena. Tuttavia, nonostante anche l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la Corte territoriale non ha fornito alcuna risposta alla doglianza, affermando, in maniera apodittica, che il Giudice di primo grado aveva statuito nel pieno rispetto dell'art. 165 cod. pen. Né, del resto, è possibile ricorrere alla motivazione implicita, così come sostenuto dal Procuratore generale nella sua requisitoria, atteso che un conto è che l'imputato, all'epoca dei fatti, fosse nelle condizioni di adempiere alle obbligazioni impostegli dal Tribunale di Bari per il mantenimento della moglie e del figlio, un conto è che, successivamente, le sue condizioni economiche siano asseritamente peggiorate, tanto da non consentirgli di adempiere alla condizione impostagli per accedere al beneficio.

4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata su questo specifico punto con rinvio per nuovo giudizio dinanzi ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Va, poi, dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 165 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Così deciso il 11 marzo 2026

Il Consigliere estensore
Giuseppe Biondi

Il Presidente
Ercole Aprile



Dispone, a norma dell'art. 52 d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente
Ercole Aprile

